Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1897 — **Roma — Sabato 2 Gennaio** — **Numero 1°**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

		anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:		L. 32;	L. 17;	L. 9
» a domicilio e nel Regno:		» 36;	» 19;	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:		» 80;	» 41;	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii. . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**.
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **557** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nel computo di anzianità per l'avanzamento si deve dedurre:

1° Il tempo durante il quale l'ufficiale sia stato detenuto per condanna penale o sospeso dalle sue funzioni per effetto della legge penale, se questo tempo superi un mese;

2° Il tempo durante il quale l'ufficiale è detenuto in attesa di un giudizio seguito da condanna a pena di detenzione maggiore di un mese;

3° Il tempo trascorso in aspettativa per sospensione dall'impiego;

4° Il tempo che l'ufficiale trascorse in aspettativa per motivi constatati di famiglia o per infermità temporarie non provenienti dal servizio, dopo che in una o più volte, e rimanendo nello stesso grado, abbia già passato un anno in tale posizione per l'uno o per l'altro dei suddetti motivi. La durata dell'aspettativa per constatati motivi di famiglia o per infermità temporarie non provenienti dal servizio, sarà fissata col decreto da cui sono determinate.

Art. 2.

Il tempo trascorso in disponibilità o in aspettativa, per ragioni diverse da quelle specificate nell'articolo precedente, è computato come in servizio effettivo rispetto all'anzianità di grado e all'avanzamento.

Durante la disponibilità o l'aspettativa non si può conseguire promozione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1896.

UMBERTO.

B. Brin.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. Costa.

Il Numero **559** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'Opera pia detta del Protettorato di San Giuseppe, costituita in ente morale con Regio decreto 31 dicembre 1893, è concessa la facoltà di tenere una tombola telegrafica nazionale in proprio beneficio, per lo ammontare di lire 500,000.

Art. 2.

L'Opera pia è all'uopo autorizzata ad emettere cinquecentomila cartelle al prezzo di lire una ciascuna.

Art. 3.

La tombola sarà esente da ogni tassa e da ogni diritto erariale.

Art. 4.

Con decreto Reale saranno determinate le disposizioni per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1896.

UMBERTO.

BRANCA.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Il Numero **561** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Tramvie a trazione meccanica

Art. 1.

La concessione del suolo stradale occorrente per l'impianto delle tramvie è di competenza dell'ente proprietario della strada, e non potrà avere durata maggiore di anni sessanta.

All'autorizzazione dell'esercizio a trazione meccanica si provvede con decreto Reale, sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, prima dell'inizio dei lavori.

Art. 2.

Le tramvie dovranno avere la loro sede su strade ordinarie, salvo i casi in cui sia riconosciuta opportuna in brevi tratti del percorso qualche parziale deviazione.

Il binario sarà collocato al livello del suolo stradale, in modo da recar il minor possibile ostacolo per l'ordinario carreggio, al quale dovrà restare sempre riservata una zona di larghezza tale, che a giudizio dell'ente proprietario della strada concedente, sia sufficiente alla libera circolazione ed al libero scambio dei veicoli, e per la sicurezza dei pedoni, durante il contemporaneo passaggio del treno.

Nel caso però che tale larghezza fosse inferiore a quattro metri, si dovrà ottenere l'approvazione governativa.

La linea di massima sporgenza del materiale mobile appartenente ad una tramvia dovrà, salvo casi eccezionali, riconosciuti dal Governo, distare non meno di ottanta centimetri da qualsiasi ostacolo fisso che superi metri 1.20 di altezza sul piano stradale.

Art. 3.

Ultimati i lavori, si procederà al relativo collaudo in concorso di un rappresentante del Governo prima dell'apertura al pubblico esercizio della tramvia o di qualche tronco di essa.

Art. 4.

L'approvazione dei tipi di materiale mobile e degli impianti di locomozione telodinamica od elettrica è riservata al Governo, e dovrà ottenersi insieme all'autorizzazione dell'esercizio, ovvero prima di applicarli se trattasi di innovazioni durante l'esercizio stesso.

Art. 5.

Tutte le stazioni delle tramvie a trazione meccanica e le fermate che saranno indicate dall'autorità prefettizia dovranno essere collegate da apposito filo telegrafico o telefonico e fornite degli apparecchi necessari pel regolare servizio di corrispondenza.

Inoltre nei punti della linea che saranno determinati dal prefetto, il concessionario dovrà applicare opportuni segnali od apparati avvisatori, previamente approvati dal prefetto stesso, sentiti i funzionari tecnici governativi.

Art. 6.

La velocità massima dei treni nei vari punti del percorso di una tramvia sarà determinata dal prefetto sentiti i funzionari tecnici governativi, non potrà superare in qualsiasi tratto della linea i trenta chilometri all'ora, quando i treni siano muniti di freni continui; altrimenti essa non potrà superare i venti chilometri.

Dal prefetto, sentiti i funzionari tecnici governativi, saranno prescritte le norme speciali per limitare la velocità nei tratti a forti discese, nelle curve e nei punti pericolosi, nelle traverse degli abitati e nelle ore notturne, in modo da assicurare la incolumità delle persone e la pronta formata del treno.

Art. 7.

La composizione massima dei treni, la dotazione minima di personale di servizio per ogni treno e per la custodia e sicurezza della linea, il minimo intervallo fra i treni che si succedono, saranno determinati dal prefetto, sentiti i funzionari tecnici governativi, tenendo conto delle condizioni di andamento altimetrico e planimetrico della via.

Art. 8.

L'approvazione degli orari è riservata al prefetto, tenuto conto degli obblighi risultanti dagli atti di concessione, nei quali potranno pur essere determinati speciali punti di fermata.

Tale approvazione si intenderà implicitamente data dopo trascorsi quindici giorni dalla comunicazione de-

gli orari all'ufficio di prefettura, senza che il prefetto abbia fatto pervenire al concessionario un provvedimento contrario.

Quanto ai treni speciali basterà che ne sia dato avviso in tempo utile con la comunicazione del relativo orario e della sua composizione al prefetto, il cui silenzio equivarrà ad approvazione.

Art. 9.

Quando trattisi di linee tramviarie percorrenti il territorio di diverse provincie, le disposizioni dei precedenti articoli 6, 7 e 8 sono prese d'accordo dai rispettivi prefetti; e in caso di dissenso dei medesimi, decide il ministro dei lavori pubblici.

L'approvazione degli orari, di che all'art. 8 compete al prefetto della provincia, nella quale ha sede la direzione dell'esercizio della linea tramviaria.

Art. 10.

Le tariffe massime dei trasporti saranno fissate nell'atto di concessione dal proprietario della strada. Ogni successivo aumento dovrà pure essere approvato dal medesimo.

Art. 11.

La sorveglianza dell'esercizio, per quanto riguarda la pubblica sicurezza, spetta all'autorità governativa e verrà disciplinata con apposito regolamento.

È in facoltà del Governo, per constatati e gravi motivi di sicurezza, di far sospendere l'esercizio della linea, sentito l'ente proprietario della strada, e qualora non si provveda, potrà anche revocare ogni autorizzazione.

Art. 12.

Le tramvie andranno soggette ad un annuo contributo chilometrico, da determinarsi nel decreto di autorizzazione dell'esercizio, in una misura non eccedente lire venti al chilometro, da versarsi nelle casse dello Stato, quale corrispettivo delle spese di sorveglianza.

Quanto alle tramvie esistenti, il contributo per ciascuna di esse, nel limite sovraccennato, sarà stabilito dal Governo.

TITOLO II.

Ferrovie economiche

—

Art. 13.

Le ferrovie economiche verranno concesse per decreto reale sopra proposta del ministro dei lavori pubblici.

Esse debbono essere stabilite in sede propria, salvo i casi in cui sia ritenuto opportuno dal Governo concedere parte del percorso sopra strade ordinarie, con sede separata.

Nel caso di ponti o viadotti che non rendessero possibile tale sede separata, si dovranno adottare le norme degli articoli 2 e 6 della presente legge.

Art. 14.

Le concessioni di ferrovie economiche non potranno essere fatte per un periodo di tempo eccedente i settant'anni.

Art. 15.

Lo Stato potrà concorrere nelle spese di costruzione e di esercizio delle ferrovie economiche, per la parte di esse costruita in sede propria, con sovvenzioni chilometriche, da concedersi con le norme e coi criteri di cui nelle leggi 25 luglio 1887 n. 4785, e 30 giugno 1889 n. 6183, tenuto conto per riguardo alla misura delle sovvenzioni predette, delle agevolezze consentite dalla presente legge a favore pei concessionari.

Art. 16.

Nell'atto di concessione saranno determinati, sopra proposta del concessionario, la quantità e il tipo di materiale mobile, di cui dovrà essere provveduta la linea in relazione al servizio cui è destinata. Nei capitolati verranno stabiliti per ciascun caso la velocità massima e la composizione dei treni in rapporto con le condizioni della strada, e le prescrizioni valevoli a conciliare la sicurezza dell'esercizio con la razionale economia del medesimo, specialmente per quanto riguarda il numero e le attribuzioni del personale viaggiante e di stazione, la composizione e la circolazione dei treni.

Nell'atto di concessione saranno altresì stabilite le tariffe massime pel trasporto dei viaggiatori, dei bagagli, delle merci e del bestiame, le quali non potranno essere superiori a quelle vigenti per le ferrovie dello Stato, salvo il caso in cui le pendenze da superare richiedano sistemi speciali di trazione.

Art. 17.

Compatibilmente con la sicurezza dell'esercizio si potranno ammettere le fermate in binario corrente, anche senza fabbricati, raddoppi di binari, scambi, meccanismi, od altro apparecchio, e consentire l'utilizzazione ad uso di stazione di fabbricati privati.

Art. 18.

L'armamento dovrà esser tale da permettere il passaggio ai veicoli destinati al servizio della linea che forma oggetto della concessione, e delle altre con cui si intenda stabilire un servizio comune.

Art. 19.

Il concessionario avrà l'obbligo di provvedere al numero di agenti necessario alla conservazione ed alla sorveglianza della strada, in modo da assicurare la libera circolazione dei convogli e la trasmissione dei segnali che verranno adottati.

Art. 20.

Per le ferrovie economiche, nei tratti in sede propria, non vi sarà obbligo della separazione delle proprietà laterali con chiusure stabili o permanenti, ad eccezione dei tratti attraversanti località ove è bestiame vagante; e nei luoghi molto frequentati e pericolosi, nei quali la velocità massima dei treni non deve mai oltrepassare i trentacinque chilometri all'ora.

Art. 21.

Lungo i tratti di ferrovie in sede propria per provvedere alla vigilanza ed alle cure di buona manutenzione e di sicuro esercizio, debbono erigersi casette o garette di ricovero per guardiani e cantonieri, proporzionate per numero alla importanza del movimento di ciascuna linea, alle particolari sue condizioni ed alle circostanze locali.

Potranno pure permettersi, là dove, a giudizio dei funzionari tecnici governativi non si presenti alcun pericolo, la chiusura dei passaggi a livello mediante barriere manovrate a distanza; l'impianto di passaggi privati e pedonali, chiusi e manovrati dagli utenti sotto la loro responsabilità, ed anche la semplice apposizione di tabelle d'avviso ai passaggi poco frequenti, limitando in questo caso la velocità come all'articolo precedente.

Art. 22.

Quando la velocità dei treni non oltrepassi i trentacinque chilometri all'ora, la distanza dalle case o dalle capanne di legno o di paglia potrà essere ridotta a soli dieci metri.

Art. 23.

Le domande di concessione, i progetti e i capitolati per le ferrovie aventi qualche tratto sopra strade ordinarie, come all'art. 13, dovranno essere accompagnati dall'approvazione e dal consenso dell'ente proprietario della strada stessa.

Le modificazioni che venissero arrecate andranno pure soggette all'approvazione dell'ente medesimo per quanto lo concerna.

Al collaudo della linea interverrà un delegato dell'ente proprietario della strada.

Art. 24.

Sarà obbligo del concessionario di una ferrovia, avente qualche tratto su strada ordinaria, di provvedere a tutte le spese di adattamento o di sistemazione della strada medesima, che si rendano necessarie durante o dopo la costruzione della ferrovia e per effetto della medesima, non che di provvedere al ripristino, alla scadenza della concessione, quando non siasi altrimenti pattuito.

Art. 25.

Alla scadenza della concessione e per i tratti sulla strada ordinaria, l'ente proprietario della medesima subentrerà al concessionario coi diritti medesimi che spettano allo Stato per le ferrovie in sede propria.

Ove vi siano più enti interessati, dovranno preventivamente decidere se intendono costituirsi in consorzio con le norme della legge 29 giugno 1873 n. 1475, per conservare la ferrovia, oppure richiedere il ripristino della strada di cui era stata concessa l'occupazione: nel primo caso il Governo rappresenterà nel consorzio quei tratti di strade proprie o di ferrovia in sede propria che verranno a lui devoluti.

Art. 26.

Alla scadenza del contratto il concessionario non potrà alienare il materiale mobile, nè gli attrezzi e le provviste, che dopo aver fatto la riconsegna della strada agli enti proprietari della medesima.

Art. 27.

Le facoltà e i diritti consentiti allo Stato dagli articoli 250 e 251 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, s'intenderanno estesi anche agli enti proprietari dei tratti di strade occupati con ferrovie economiche.

Art. 28.

Nel caso di decadenza del concessionario, il Governo dovrà preventivamente interpellare gli enti proprietari delle strade ordinarie, se intendano che abbiano corso le pratiche di cui agli articoli 253 e seguenti della citata legge.

Qualora gli enti predetti si pronunzino per la continuazione ed ultimazione delle opere, è fatta facoltà al Governo di deliberare la nuova concessione per mezzo di licitazione o trattativa privata, semprechè sia andato deserto il primo incanto.

Nel caso che gli enti predetti decidano il ripristino della strada ordinaria, esso dovrà eseguirsi a tutto carico e spesa del concessionario decaduto. In verun caso il concessionario decaduto avrà diritto a chiedere corrispettivo o indennità per le opere eseguite o provviste fatte, sia sui tratti in sede propria, sia su quelli percorrenti le strade ordinarie.

Art. 29.

Nel caso di riscatto da parte dello Stato di una ferrovia avente qualche tratto sopra strada ordinaria, il medesimo subentrerà al concessionario negli obblighi verso gli enti proprietari della strada.

Art. 30.

Per le ferrovie su strade ordinarie potranno, con decreto reale, sentiti il Comitato superiore delle strade ferrate ed il Consiglio di Stato, essere delegate alle Amministrazioni provinciali alcune delle funzioni di vigilanza e di riscontro, che per legge competano al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 31.

La zona libera per il carreggio nei tratti di strade ordinarie da occuparsi con una ferrovia economica, dovrà avere una larghezza non inferiore a metri cinque.

Art. 32.

La zona predetta sarà separata da quella riservata alla ferrovia nei modi che verranno determinati nell'atto di concessione (siepe, stecconata, muro), tenendo conto delle condizioni speciali della località attraversata, salvo le eccezioni di cui all'art. 13.

Art. 33.

Per i tratti di ferrovie stabiliti sopra strade ordinarie, il limite massimo della velocità assoluta dei treni non potrà oltrepassare i trenta chilometri all'ora.

A traverso gli abitati, nei passaggi a livello e nei tratti comuni con la via carreggiabile, si applicheranno norme speciali di sicurezza, col procedimento prescritto per le tramvie a trazione meccanica.

Art. 34.

Non sono applicabili ai tratti di ferrovie su strade ordinarie le limitazioni vigenti circa la distanza delle costruzioni di case, capanne o tettoie.

Art. 35.

Sulla sede propria, e nelle dipendenze delle ferrovie economiche, è proibito a qualsivoglia persona estranea al servizio di introdursi, di circolare o di fermarsi, eccettuati i luoghi delle stazioni destinati per l'accesso ai convogli o per la spedizione delle merci, le traversate a livello nel tempo in cui per opera del personale delle strade ferrate sono tenute aperte ed i passaggi privati e pedonali; e di introdurvi animali e di farvi circolare o stanziare vetture o macchine estranee al servizio.

Tale divieto non è applicabile ai funzionari amministrativi o politici, agli agenti della forza pubblica, della sicurezza pubblica e dell'Amministrazione delle finanze dello Stato, che verranno indicati dal Ministero dei lavori pubblici, il quale determinerà pure, intesi i concessionari, le opportune misure di precauzione.

Art. 36.

Ai prodotti di quei treni viaggiatori che l'esercente organizzasse con l'annuenza del Governo per servizi suburbani delle grandi città, o per servizi locali od in occasione di mercati d'importanza, esclusivamente composti di vetture della classe inferiore, con velocità di corsa non eccedente trenta chilometri all'ora e con modalità speciali di servizio, in sostituzione

della tassa erariale del 13 per cento sul prezzo di trasporto, sarà applicata quella per i trasporti a piccola velocità.

Art. 37.

È fatta facoltà al Governo di accordare a ferrovie economiche già esistenti e ad altre ferrovie pubbliche l'applicazione in tutto o in parte delle norme d'impianto e d'esercizio, ed altre facilitazioni ammesse colla presente legge.

TITOLO III.

Disposizioni comuni e transitorie

—

Art. 38.

Le domande di concessione per le ferrovie economiche e quelle per l'autorizzazione dell'esercizio delle tramvie a trazione meccanica, dovranno essere accompagnate dai documenti indicati nell'art. 244 della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 n. 2248.

Per le ferrovie economiche che dovranno stabilirsi, e per qualche tratto, sopra strade ordinarie, e per le tramvie, sarà da fornire la prova che sia stato accordato il consenso dell'ente proprietario della strada, presentando l'atto di concessione del suolo stradale.

Quando le strade da occupare da una ferrovia economica, o da un tramvia, siano di spettanza di enti diversi, si stabiliranno dei Consorzi con le norme fissate dalla legge del 29 giugno 1873, n. 1475.

Le provincie, i comuni e gli altri corpi morali, quando vi concorra l'interesse locale, potranno accordare sussidi alle ferrovie economiche, e alle tramvie, preferibilmente in forma di sovvenzione chilometrica, da decorrere dal giorno in cui la linea sarà aperta all'esercizio; ferma l'osservanza dell'art. 2 della legge 23 luglio 1894, n. 340; al disposto del quale articolo potrà essere derogato in caso di evidente pubblica utilità per decreto Reale su parere favorevole del Consiglio di Stato.

È loro vietato di accordare qualsiasi garanzia di reddito chilometrico.

Art. 39.

Le tramvie a trazione meccanica e le ferrovie economiche non potranno essere esercitate dalle provincie, dai comuni e corpi morali o Consorzi, ma dovranno essere affidate in esercizio all'industria privata.

Art. 40.

Gli enti proprietari della strada da occuparsi per l'impianto delle ferrovie economiche o delle tramvie a trazione meccanica, dovranno esigere dai concessionari un deposito a garanzia degli obblighi assunti da costoro, e potranno anche pretendere il pagamento di un canone, od una compartecipazione ai prodotti.

Art. 41.

Alle tramvie a trazione meccanica, ed alle ferrovie economiche, qualunque ne sia il tipo, è accordato il diritto della espropriazione a causa di pubblica utilità, da esercitarsi in conformità delle relative leggi.

Art. 42.

I concessionari di ferrovie stabilite sopra strade ordinarie e gli esercenti delle tramvie a trazione meccanica non potranno pretendere alcun compenso, quando siano obbligati a sospendere temporaneamente l'esercizio per provvedere alla manutenzione, riparazione e sistemazione delle strade stesse, e dovranno, al bisogno, rimuovere il binario.

Essi sono, inoltre, obbligati alla manutenzione, a proprie spese, della zona occupata dal binario, e per le tramvie fino a metri 0.50 dalla rotaia interna verso l'asse della strada, compresi i manufatti e le opere d'arte, anche se di terzi proprietari, ed a contribuire proporzionalmente alla spesa per lo sgombro della neve da entrambe le sedi stradali, salvo le convenzioni speciali.

Art. 43.

In caso che altri concessionari di ferrovie o di tramvie non concorrenti intendano valersi di qualche tratto di linea già concessa o costruita, potrà il Governo rendere obbligatorio l'uso promiscuo di quel tratto, fissandone le relative norme e compensi.

È riservata all'Amministrazione governativa la facoltà di permettere attraversamenti a livello fra diverse ferrovie o tramvie, e di stabilirne le condizioni.

Art. 44.

Gli agenti delle tramvie e delle ferrovie economiche su strade ordinarie sono equiparati ad agenti di polizia stradale allo scopo di far osservare le prescrizioni di polizia stradale nei tratti di via ordinaria percorsi dalle tramvie e ferrovie economiche.

Art. 45.

I concessionari di ferrovie economiche e di tramvie saranno obbligati al trasporto e scambio gratuito delle corrispondenze postali, ed a fare eseguire dai loro agenti, direttamente col personale delle Amministrazioni delle poste, il ricevimento e la consegna di esse nelle singole stazioni.

Lo stesso obbligo avranno per i pacchi postali, mediante il corrispettivo di centesimi otto per pacco fino a tre chilogrammi, e di centesimi dodici per pacco da tre a cinque chilogrammi. Quando sia aumentato il limite massimo del peso attualmente ammesso pei pacchi postali, detto corrispettivo sarà aumentato di centesimi due per ogni chilogrammo in più, senza pregiudizio delle speciali convenzioni attualmente esistenti.

Art. 46.

Tutte le tramvie a trazione meccanica esistenti o concesse all'atto della promulgazione della presente legge cadranno sotto la osservanza delle disposizioni in essa contenute, in quanto non siano contrarie ai diritti esplicitamente acquisiti in forza dei patti contrattuali, o non alterino le condizioni delle vigenti concessioni.

I concessionari dovranno sottoporre le loro tariffe vigenti all'approvazione del proprietario della strada e dichiarare, entro un anno, se intendono che le loro linee sieno considerate quali tramvie, o classificate fra le ferrovie economiche rispettando i diritti acquisiti.

Questa classificazione avrà luogo in seguito ad una visita di appositi delegati del Governo ed inteso il Comitato superiore delle strade ferrate: e sarà seguita dalla stipulazione di speciale atto a modificazione della concessione esistente.

Spirato il termine di un anno, senza che il concessionario abbia fatto l'opzione, il Governo provvederà d'ufficio alla classificazione delle tramvie a trazione meccanica nei modi indicati nel paragrafo precedente.

Nello stesso termine e cogli stessi procedimenti i

concessionari di ferrovie pubbliche potranno chiedere che queste siano classificate tra le economiche.

Art. 47.

Per le tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche contemplate nella presente legge rimangono in vigore, per quanto sieno ad esse applicabili e non derogate dai precedenti articoli, le disposizioni della legge 20 marzo 1865 n. 2248.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1896.

UMBERTO.

PRINETTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Il Numero 562 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge sulla pesca del 4 marzo 1877 n. 3706;

Visto il R. decreto 13 novembre 1882 n. 1090, che approva il regolamento di pesca marittima;

Visti i pareri dei corpi locali richiesti dal predetto art. 2 della legge;

Udito l'avviso della Commissione consultiva per la pesca, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'articolo 71 del regolamento di pesca marittima 13 novembre 1882 n. 1090, dopo le parole « verzelative (*mugil saliens*) » debbono seguire le parole « per semina, dal 1° luglio al 10 settembre ».

Art. 2.

All'articolo 73 del regolamento su citato devesi aggiungere il seguente capoverso: « nell'esercizio della pesca del pesce novello di cui all'art. 68, è proibito l'uso di tela o teloni che superino in lunghezza i metri 3 e in altezza i metri 0,80, restando sempre libero l'uso del *bragotto* e della *trattolina* ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Monza, addì 9 novembre 1896.

UMBERTO.

GUICCIARDINI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 9 della legge 10 agosto 1893 n. 449;

Visto l'allegato *N* all'art. 26 della legge 8 agosto 1895 n. 486;

Visto il decreto Ministeriale 13 luglio 1896, che approva la fabbricazione dei nuovi biglietti del Banco di Sicilia, pei tagli da L. 1000, L. 500, L. 100 e L. 50;

Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1896, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 23 dello stesso mese di settembre n. 225, col quale si approvavano i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto da L. 100 del detto Banco;

Vista la proposta dell'Amministrazione del Banco di Sicilia, fatta con nota di quella Direzione generale del 23 dicembre 1896 n. 8733, sulla convenienza di modificare le dimensioni, il colore del fondo di sicurezza ed alcuni dettagli dei distintivi e segni caratteristici del biglietto da L. 100, già stabiliti col detto decreto Ministeriale 12 settembre 1896;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto Ministeriale del 12 settembre 1896, che approvava i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto da L. 100 del Banco di Sicilia, è abrogato.

Art. 2.

I biglietti di nuova forma da lire 100 del Banco di Sicilia da emettersi ai termini dell'articolo 9 della legge 10 agosto 1893, n. 449, avranno i distintivi ed i segni caratteristici qui appresso descritti, e cioè:

Le dimensioni del nuovo biglietto da lire 100 del Banco di Sicilia, misurato sul recto escludendo i margini e la matrice, è di mill. 203 di larghezza, dall'estremità destra del disegno al centro della *souche* da taglio, per mill. 99 di altezza. È stampato in diversi colori su carta azzurrina di impasto a mano filigranata. La carta, di costruzione speciale, è composta da due diversi impasti sovrapposti, uno dei quali translucido.

Tale combinazione dà il vantaggio che pur avendosi delle filigrane nitide e ben modellate, risulta grandissima la solidità della carta essendo l'impasto sottostante tenacissimo, oltrechè crea la filigrana speciale che s'osserva nel margine verticale destro, riservando a disegno una parte dell'impasto translucido.

La filigrana dell'impasto superiore guardata per trasparenza dal recto presenta nel centro del biglietto la cifra 100 in carattere a bastone ombreggiato, su cui sovrasta la leggenda « Banco di Sicilia » su linea curva, anch'essa in caratteri a bastone ombreggiati. A destra in cornice circolare si osserva una testa muliebre, rilevata da antica medaglia greco-sicula, rappresentante Catania, col profilo rivolto al centro.

Sul margine verticale destro risulta la filigrana translucida suaccennata colla leggenda « L. 100 » a bastone, ripetuta due volte, la inferiore nel senso dritto del riguardante il recto e la superiore rovesciata per leggersi diritta da chi osserva il verso.

Il disegno del recto del biglietto è costituito da un fondo incorniciato, dalla *souche* da taglio, dal fondo di sicurezza e dal testo tutti tipografici e da un medaglione a vignetta calcografico.

L'ornato è di stile siculo-normanno i cui dettagli furono rilevati dai mosaici, pitture e vetri della Cattedrale di Monreale e della R. Cappella Palatina di San Pietro in Palermo. Una fascia, d'intonazione chiara, intrecciandosi e sovrapponendosi inquadra le diverse parti costituenti la cornice la quale contiene il grande fondo sottostante alla leggenda e su cui posa nel centro la cifra « cento » in carattere a bastone ombreggiato ed ornato da una zona a mosaico orlata di perle. Risalta al centro delle figure interne un fioroncino chiaro. Questo disegno, come quello della *souche*, è stampato in colore azzurro.

Il grande fondo è composto di figure a stella ed a croce alternate.

Alle estremità dei due pieritti quattro medaglioni circolari portano la sigla del Banco di Sicilia in carattere lapidario chiaro ombreggiato posanti su fondo a mosaico. Laterali a questi medaglioni spiccano su fondo scuro due figure a riquadro con piccoli dischi intrecciati nel centro dei lati, e nel mezzo una croce gigliata chiara.

Il lato orizzontale che lega superiormente i due pieritti è costituito da dettagli a intreccio, contenenti, alternati a rosoncini e circondati da curve con perle e fiori, cinque degli stemmi delle principali città siciliane, nell'ordine seguente, principiando da sinistra, e cioè:

Palermo, Messina, Catania, Girgenti, Trapani, il lato inferiore cogli stessi dettagli contiene gli stemmi di Siracusa e Caltanissetta, laterali al centro, interrotto da un vano circolare di mill. 18 di diametro in cui dovrà apporsi il contrassegno governativo. Una zona a fitti e sottili concentrici racchiude questo disco, allo scopo di sottostare, armonizzandolo col resto del disegno, all'ornato che incornicia il contrassegno suddetto. Laterali immediati ad esso vi sono due figure simili a quelle laterali ai medaglioni delle sigle.

Il pieritto sinistro contiene, in cornice a curve ed ogivali, la vignetta calcografica stampata in nero, rappresentante la statua del Palermo scolpita dal Marabitti esistente nella Villa Giulia di quella città, e quello di destra, in cornice circolare a stelline chiare su fondo scuro, lo spazio riservato alla filigrana in cui risalta per trasparenza la medaglia Catanese.

Due rostre in ornati chiari su fondo reticolato a mosaico riempiono i due ogivali che legano il medaglione centrale ai due contenenti le sigle. I sesti creati dalle curve degli ogivali ed il quadro sottostante sono ornati ad intreccio con stelline di varie grandezze in chiaro su fondo scuro.

A sinistra la *souche* pel taglio, dello stesso stile, contiene nella zona centrale a caratteri lapidari neri filettati chiaro su fondo a mosaico la leggenda « Banco di Sicilia ». Limitano questa zona due fascette stellate. Lateralmente in due medaglioni, richiamanti quelli contenenti gli stemmi, due tabelline contengono le cifre « 100 » egualmente in caratteri scuri contornati in chiaro su fondo lineato. Quattro angoli con rosoncini chiari inquadrano questi laterali.

Il fondo di sicurezza è stampato in color rosa che, sottoposto al fondo principale stampato in azzurro, risulta leggermente violaceo ed è costituito da tre differenti disegni che si accordano con quelli del disegno principale a cui è sottoposto. La parte di esso che sottostà alla cifra centrale « cento » è formata da colonne di piccole parole « cento » in carattere antico.

Quello che sottostà al fondo ed alla leggenda è a meandri combinati coi dettagli del fondo stesso e quello sottostante alla cornice ed alla vignetta calcografica è costituito da una tinta eguale e leggera formata da minutissima e regolare punteggiatura.

Il testo è stampato in nero ed in stile lapidario. La prima riga porta la leggenda « Banco di Sicilia », la seconda « lire cento », la terza « pagabile a vista al portatore », la quarta « art. 2 legge 10 agosto 1893, n. 449 », la quinta « decreti ministeriali 13 luglio 1896 e 30 dicembre 1896 ». Sotto il testo sopradetto sonvi le parole « Il Direttore Generale » ed « Il Cassiere Principale » e sotto ad esse le firme dei rispettivi titolari.

La serie e la numerazione, anch'esse stampate in nero ed in carattere fiorentino, si trovano ripetute alle due estremità dell'asse diagonale del grande fondo dall'alto a sinistra, in basso a destra.

A sinistra, stampata in nero, è la matrice. In carattere egualmente lapidario leggesi nella prima riga « Banco di Sicilia », nella seconda « lire cento », segue la serie e la numerazione in carattere fiorentino, quindi la leggenda « Decreti ministeriali 13 luglio 1896 e 30 dicembre 1896 ».

Il verso è costituito da una sola stampa tipografica monocroma verde.

Le sue dimensioni sono di mill. 202 dall'estremità sinistra al centro della *souche*, per mill. 103 di altezza.

Il disegno è dello stesso stile del recto eccetto le medaglie.

Su di un parallelogramma a fondo e cornice posano tre medaglioni circolari. Quello centrale del diametro alquanto maggiore dell'altezza complessiva del biglietto contiene nel centro una grande cifra « 100 » in carattere bastone ombreggiato ed ornato da una zona a rosoncini chiari orlata in perline, posante su di un fondo a figure intrecciate.

Lo incornicia una larga zona su cui emergono intrecciati ed alternati con rosoncini, otto medaglioni, sette dei quali incastonano altrettante medaglie greco-sicule, allusive alle sette provincie della Sicilia, fornite dal Museo Nazionale di Palermo. Nel centro superiormente v'è la medaglia siracusana effigiata in una testa di Aretusa vista di terza.

Le altre sei tutte di profilo rivolte verso il centro del biglietto son poste come segue: Catania, muliebre, ΚΑΤΑΝΑΙΩΝ, all'estremità dell'asse orizzontale a destra del riguardante ed all'estremità opposta Palermo, virile, PANORM. Fra Catania e Siracusa v'è Messina, muliebre, ΓΕΛΩΡΙΑΣ, fra Siracusa e Palermo v'è Girgenti, virile, ΑΚΡΑΓΑΣ, fra Catania e il medaglione centrale inferiore v'è Caltanissetta, virile, ΓΕΛΑΣ, ed al lato opposto in corrispondenza Trapani, muliebre, ΕΡΥΚΙΝΟΝ.

La incisione di queste medaglie è prodotta da relativi bassorilievi sottoposti al processo d'una speciale macchina numismatica.

All'estremità inferiore dell'asse perpendicolare il corrispondente medaglione racchiude la leggenda della comminatoria contro i falsari redatta in carattere bodoniano come segue: « La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi ». Essa occupa la zona circolare a cui corrisponde nel recto la cornice del contrassegno governativo; sicchè lo spazio centrale del diametro di 18 millimetri corrisponde al registro col contrassegno stesso.

Il medaglione a destra di chi guarda contiene la medaglia rappresentante la Trinacria, anch'essa ricavata da apposito bassorilievo ed eseguita dalla macchina numismatica. È incorniciato da doppia fascia a croci diagonali e stelline.

Nel lato opposto un'altra fascia a croci incornicia lo spazio vuoto in cui per trasparenza si scorge la testa in filigrana. La zona circolare sottostante alle medaglie è ornata nel perimetro esterno da una fascia di rosoncini a quattro curve aventi nel centro un quadratino chiaro portante per ogni lato un piccolo giglio verde. La chiudono due listellini a tasselli chiari e verdi alternati. Nel perimetro interno due identici listellini chiudono un'altra fascia ornata a stelle chiare.

Un sottilissimo filo chiaro su fondo verde piegato ad angoli costituisce l'estremo orlo interno della zona.

La cornice che inquadra tutto il disegno incomincia dall'esterno con un listellino ornato a pizzo scuro, segue una fascetta con figura chiara foggiata a losanga, quindi una più grande con figure identiche nella forma a quelle della fascia esterna del grande medaglione centrale, contenenti al centro una crocellina chiara terminante con quattro tassellini verdi. Un'altra fascetta con figure a crocelline verdi col centro chiaro e contornate in chiaro chiude da due parti una larga fascia orlata colla identica trina dei due medaglioni laterali.

Forma la fascia internamente un intreccio di grandi stelle ad otto angoli. Otto quadratini verdi con rosoncini chiari, formano un'altra stella interna, che a sua volta ne porta altre due concentriche.

Le quattro stelle agli angoli sono diverse nel dettaglio contenendo prima un listello perlato parallelo ai lati, quindi altre due stelle concentriche ed al centro un rosoncino a croce. Alternate con queste stelle e laterali al nodo d'intreccio, vi sono delle losanghe contenenti un dado chiaro con al centro di ciascun lato un piccolo dado verde.

A destra, in corrispondenza alla *souche* da taglio del recto, è situata quella del verso, con figure esagonali adornate da sei rosoncini ed una stella centrale chiara rilevata su altra verde. Un'altra stella contornata in verde e contenente una stellina chiara riempie i vuoti laterali all'intreccio delle figure principali. Un listellino perlato orla tutto il disegno.

Art. 3.

Ai suddescritti biglietti verrà applicato il contrassegno governativo di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1896.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1896.

Il Ministro
L. LUZZATTI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 919407 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 975 al nome di Rinaldi *Maria* e Gabbriella di Raffaele, minori sotto la patria podestà del padre, domiciliato in Salerno, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Rinaldi Maria Caterina e *Maria*-Gabbriella di Raffaele, minori, (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 dicembre 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0 cioè:

N. 975321 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 3400.

N. 975322, per L. 1600.

N. 988249, per L. 4300

tutte intestate a Junch Giulietta fu Giovanni, nubile, nelle due prime, e moglie di Gentilini Domenico nell'ultima, domiciliata in Torino, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Junck Emma Giulia Candida Maria, detta comunemente Giulietta, fu Giovanni ecc. come sopra, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 31 dicembre 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 989435 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 45, al nome di Satta *Giaunetto* fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Doria Orietta, domiciliata in Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Satta *Giovanni* fu Giacomo, minore ecc. ecc., (il resto come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 dicembre 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 944192 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 40; N. 971680 per L. 40; N. 1004041 per L. 35; N. 1043605 per L. 35, tutte intestate a favore di Lombardi *Giuseppe* fu Francesco Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Santoro Carmela fu Isidoro vedova Lombardi, dom. in Foggia, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Lombardi *Michele Giuseppe* fu Francesco Paolo, minore ecc. come sopra, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 9 dicembre 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Si telegrafa da Pietroburgo, 30 dicembre, ai giornali austriaci:

Anche i giornali ufficiosi non nascondono il loro malumore contro la Porta e il Sultano, e dicono che l'agire ambiguo del governo turco, che non vuole persuadersi dell'esistenza d'un pieno accordo fra le Potenze, costringerà queste ad uscire da quella prudente riserva, che sinora era stata la salvezza del Sultano.

Il *Novoie Vremja*, in un articolo evidentemente ispirato dall'alto, dice che l'azione pacifica promossa dalla Russia, per mezzo del suo ambasciatore ad Yldiz-Kiosk, incontra maggiori difficoltà di quelle che si aspettavano a bella prima.

Non solo l'azione aperta diplomatica del conte Nelidow, ma la missione sua confidenziale, fatta a nome dello Czar, a nulla valse presso il Sultano, il quale non cessa, nemmeno ora, di fronte a un serio pericolo per lui, di tergiversare.

Dall'articolo risulta evidente che negli alti circoli politici russi, è forte il disgusto contro il Governo turco, perchè si sperava che l'intervento diretto dello Czar presso il Sultano, a cui in un autografo raccomandò le riforme, avrebbe molto giovato. Il Sultano e il suo Governo però non si fidano neppure della Russia, come di nessuna altra Potenza, ed hanno l'intenzione di concedere meno che si possa, e quello che non si può fare a meno d'introdurre, rendere poscia illusorio.

***

Il corrispondente da Madrid del *Journal des Débats* scrive che secondo informazioni attinte a buona fonte, il gabinetto di Washington, attese le relazioni amichevoli che esistono fra i due governi, sarebbe disposto prestare i suoi buoni uffici al gabinetto di Madrid per obbligare i ribelli ad accettare le riforme e a fare una completa sottomissione.

Ma perchè una soluzione in questo senso possa approdare,

prosegue il corrispondente, sarebbe necessario che la forma nella quale fosse prestato il concorso non somigliasse ad un intervento negli affari di Cuba e non costituisse un'offesa nè per la dignità spagnuola nè per l'esercito.

Si ritiene, del resto, che il giorno in cui il Governo, applicando le riforme a Cuba, fosse perfettamente d'accordo col gabinetto di Washington sui rapporti commerciali da stabilirsi fra gli Stati Uniti e la colonia spagnuola, il sig. Cleveland troverebbe certo i mezzi di impedire che altre spedizioni di filibustieri fossero organizzate sul territorio dell'Unione e sbarcassero a Cuba.

Si avrebbe ragione quindi di sperare che gl'insorti, vedendosi privi dei soccorsi che ricevono oggidì da quella regione non resisterebbero più a lungo alle truppe Spagnuole e si arrenderebbero.

Sebbene il partito conservatore abbia sempre sostenuto che l'insurrezione di Cuba dovesse soffocarsi unicamente colla forza, la grande maggioranza dell'opinione pubblica che desidera vivamente il ristabilimento della pace, applaudirà al cambiamento di politica che sta preparando presentemente il signor Canovas del Castillo allo scopo di porre un termine alla guerra con mezzi diplomatici.

Un telegramma da Belgrado dice che il nuovo gabinetto Simick gode la fiducia del Re e accontenta in ispecial modo il partito radicale al quale vennero concessi cinque portafogli.

La maggioranza dei radicali del nuovo Ministero - scrive l'*Odiek* - è una garanzia che la revisione della Costituzione avrà la sua naturale soluzione. Occorre però attendere i fatti, non sapendosi quali siano le intenzioni del Presidente del gabinetto.

Il nuovo Governo nominerà, tra breve, una numerosa Commissione di uomini di tutti i partiti coll'incarico di rivedere l'attuale Costituzione e quella del 1888. La nuova Costituzione sarà a un dipresso quella del 1888, però i poteri regali saranno di molto allargati. Compilato il progetto, sarà convocata la grande *Scupstina* per la rispettiva approvazione.

Un decreto reale approva il bilancio non votato dalla *Scupstina*.

Il Ministro dell'Interno, sig. Georgievich, ha preso tutte le misure necessarie perchè i deputati dei diversi partiti, ritornando ai loro paesi, non siano molestati dai loro avversari politici.

***

La colonia tedesca di Valparaiso ha aperto una sottoscrizione fra i suoi nazionali allo scopo di raccogliere i fondi per la costruzione d'incrociatori che saranno aggregati alla marina dell'Impero germanico. Si dice che l'iniziativa presa dalla colonia di Valparaiso sarà seguita da altre colonie tedesche. A questo proposito deve essere commentato che, in un discorso pronunciato dall'Imperatore Guglielmo nel gennaio dell'anno passato, esso fece appello ai coloni tedeschi all'estero esortandoli a cooperare all'incremento delle forze navali germaniche ed in particolare degli incrociatori.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

L'*Agenzia Stefani* comunica i seguenti dispacci in data di ieri;

« I ricevimenti di Capo d'anno a Corte sono rinviati in seguito ad una leggera indisposizione di S. M. il Re ».

« L' onorevole professore Baccelli ha visitato stamani S. M. il Re, riscontrando che si tratta di una leggera indisposizione, per cui non verrà pubblicato alcun bollettino ».

S. A. R. il Duca degli Abruzzi arrivò ieri sera a Torino; fu ricevuto alla stazione dalle LL. AA. RR. la Principessa Letizia, Conte di Torino e Duca di Genova e venne ossequiato dalle autorità e dalle notabilità cittadine.

Servizio della Real Casa. — Il servizio di Corte per il corrente mese di gennaio è stato così stabilito:

Aiutanti di campo generali, 1ª quindicina: M. Generale Conte Ponza di San Martino — 2ª Quindicina: Contr'ammiraglio Barone Di Brocchetti.

Aiutanti di campo, 1ª decade: Comandante Conte Thaon di Revel — 2ª decade: Ten. Col. Conte Greppi — 3ª decade: Ten. col. Cav. Santi.

La consegna dello stendardo al Reggimento Catania. — Ieri al Macao ebbe luogo la solenne cerimonia della consegna della bandiera — dono delle signore Catanesi — al 22° Reggimento Cavalleria Catania.

Il Reggimento prese posto nel centro fra i riparti degli altri corpi di guarnigione in Roma.

Presenziavano il generale San Marzano comandante il IX corpo d'armata e gli altri generali qui di stanza.

Lo stendardo dopo essere stato benedetto, sull'altare appositamente eretto, da monsignor Anzino, fu da questi consegnato al colonnello Mangano comandante il reggimento, il quale a sua volta lo diede al sottotenente portabandiera.

Lo stendardo fu portato innanzi il Reggimento, che reso gli onori, presentando le armi al suono della marcia reale.

Cessata questa, il colonnello riprese lo stendardo e fece prestare agli ufficiali ed ai soldati il giuramento. Dopo, le rappresentanze dei diversi reggimenti sfilarono in parata innanzi allo stendardo che era stato posto a destra del colonnello.

Terminata la cerimonia, il colonnello Mangano ed il portastendardo, presero posto avanti all'altare a fianco dei generali e dello stato maggiore. Le truppe quindi sfilarono innanzi allo stendardo, rendendo gli onori.

Ciò eseguito il generale San Marzano portatosi innanzi al reggimento di cavalleria *Catania*, lo salutò con una breve allocuzione, augurandogli che un giorno il suo stendardo possa meritare la ricompensa al valore militare.

L'arrivo dei prigionieri. — Iersera, alle ore 21, giunse, nel porto di Napoli, il piroscafo *Adriatico*, con a bordo il maggiore Nerazzini ed il primo scaglione dei prigionieri. Meno un soldato ammalato, tutti gli altri sono giunti in buona salute.

Lo sbarco incominciò nell'arsenale militare verso la mezzanotte. V'erano le autorità militari. Fuori l'arsenale molti curiosi.

I prigionieri vennero condotti alla caserma dei Granili e saranno rimpatriati fra oggi e domani.

Il maggiore Nerazzini partirà questa sera per Roma.

Marina militare — La R. nave *Elba* partì ier l'altro da Napoli per il Benadir.

— La R. nave *Aretusa* passerà in disponibilità a Napoli con la data del 6 corrente.

— Ieri l'altro le RR. navi *Provana* ed *Etna* giunsero la prima ad Aden e la seconda a Suda e la R. nave *Piemonte* partì da Bahia.

Ai rispettivi bordi tutti bene.

Marina mercantile. — Il giorno 30 il piroscafo *Fulda*, del N. L., partì da New-York per Genova e ieri l'altro partì da Genova per New-York il piroscafo *Werra*, dello stesso N. L.

Cambi doganali. — Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali è stato fissato per oggi, 2 gennaio 1897, a lire 104,75.

Gli italiani a Vienna. — Sabato S. E. il Conte Nigra, ambasciatore di S. M. il Re a Vienna, ricevette la Colonia italiana che lo pregò di presentare al Re ed alla Regina gli auguri di Capo d'anno.

Roma. — SPETTACOLI DI QUESTA SERA:
Argentina — *Asrael*, ore 20,30.
Costanzi — *Il giro del mondo in 80 giorni*, ore 21.
Valle — *Il genero del signor Poirier*, ore 21.
Nazionale — *Rebus*, ore 21.
Quirino — *Zarzuele e balli*, ore 21.
Manzoni — *Gli spazzacamini*, ore 21.
Metastasio — Compagnia di varietà, ore 21.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BOMBAY, 1 — Dal principio dell'Epidemia fino ad ora vi furono 2437 casi di peste bubbonica, con 1737 decessi.

La mortalità della scorsa settimana fu di 1653.

MADRID, 1 — La Regina-Reggente firmò i decreti coi quali

si accordano riforme amministrative e politiche all'isola di Portoricco.

L'*Heraldo* o l'*Imparcial* furono sequestrati in seguito ad articoli violenti contro l'amministrazione del generale Weyler nell'isola di Cuba, i quali produssero viva emozione.

PARIGI, 1. — Bourgeois dichiara che la nomina di Doumer a Governatore generale dell'Indocina non è da approvarsi, essendo stata fatta durante il periodo elettorale. Tuttavia il programma che comprende specialmente l'imposta sulla rendita e la revisione della Costituzione rimane invariato.

LONDRA, 1 — Il *Times* assicura che il programma del nuovo Presidente della Confederazione degli Stati Uniti, Mac Kinley, comprenderà la revisione immediata delle tariffe doganali nel senso di una protezione moderata, il ristabilimento dei trattati di reciprocità conclusi sotto l'amministrazione del Presidente Harrison e l'applicazione del bimetallismo internazionale.

PARIGI, 1 — Lo Czar ha telegrafato al Presidente della Repubblica, Félix Faure, per il Capo d'anno, inviandogli le sue felicitazioni ed esprimendogli voti per la prosperità della Francia.

Lo Czar soggiunge nel suo telegramma che conserva un ricordo incancellabile del suo viaggio in Francia.

BERLINO, 1. — In occasione del nuovo anno, l'Imperatore e l'Imperatrice ricevettero solennemente tutti i dignitari di Corte, il Cancelliere dell'Impero ed i Ministri di Prussia, i Presidenti del Reichstag e del Landtag.

Furono quindi ricevuti, parimenti in forma solenne, gli Ambasciatori e gli altri Capi delle missioni estere, nonchè i generali ed i comandanti di Corpo.

Nel pomeriggio l'Imperatore si recò a visitare tutti gli Ambasciatori.

TUNISI, 1. — Il Residente francese, Millet, ricevendo il Presidente della Camera di Commercio, constatò l'importanza dell'accordo franco-italiano.

PARIGI, 1. — Il Presidente della Repubblica, Félix Faure, ricevette oggi all'Eliseo, per gli auguri del Capo d'anno, il Corpo diplomatico, che gli fu presentato dal barone di Mohrenheim, ambasciatore di Russia.

Questi, a nome del Corpo diplomatico, fece voti per la prosperità della Francia.

Il Presidente della Repubblica rispose, constatando che il 1897 si apre sotto auspici favorevoli.

Soggiunse che la Francia contribuì in larga parte ad assicurare al mondo riconoscente i supremi benefici della pace.

Quindi il Presidente della Repubblica ringraziò il Corpo diplomatico e disse che l'ardente desiderio di concerto e di unione di cui sono animate le potenze, giustifica la fiducia, la quale è accresciuta dagli eccellenti rapporti della Francia colle altre nazioni.

Disse pure che l'anno trascorso recò nuove garanzie di pace. Infine concluse dichiarando che il concorso della Francia non mancherà mai alle opere internazionali di giustizia, di simpatia e di pace.

MADRID, 2. — Si ha da Manilla: « Varî scontri sono segnalati nell'isola di Luzon fra insorti e spagnuoli. 282 insorti furono uccisi. »

NAPOLI, 2. — Le condizioni di salute del Cardinale Arcivescovo Sanfelice sono gravissime.

OSSERVAZIONI METEREOLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 31 dicembre 1896

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.

Barometro a mezzodì 765 65
Umidità relativa a mezzodì 43
Vento a mezzodì . . . . . . NNE moderato.
Cielo . . . . sereno.
Termometro centigrado . . . . . . { Massimo 10.°5. / Minimo 4 °1.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 31 dicembre 1896.

In Europa pressione bassa al N; 750 Haparanda; elevata sulla Transilvania 777 e sulla Spagna 776.

In Italia nelle 24 ore: barometro aumentato ovunque e specialmente Italia inferiore ed isole fino a 8 mm., temperatura in generale diminuita; brinato al N; qualche pioggia al Sud.

Stamane: cielo sereno al centro ed in Sardegna, nuvoloso o vario altrove.

Barometro: 770 Torino, Milano, Belluno; 770 Napoli, Caggiano, Bari; 769 Cagliari, Palermo, Catanzaro; 766 Siracura, Girgenti.

Probabilità: venti deboli a freschi settentrionali; cielo vario con qualche pioggia specialmente sul versante Adriatico.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 31 dicembre 1896.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	Temperatura Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	piovoso	calmo	15 2	3 0
Genova	3/4 coperto	calmo	12 0	5 7
Massa Carrara	3/4 coperto	calmo	11 8	3 0
Cuneo	1/2 coperto	—	6 0	— 1 0
Torino	coperto	—	6 5	— 0 5
Alessandria	1/2 coperto	—	0 4	— 4 5
Novara	sereno	—	5 5	— 2 2
Domodossola	sereno	—	4 5	— 2 0
Pavia	coperto	—	0 4	— 5 3
Milano	3/4 coperto	—	3 2	— 2 5
Sondrio	1/4 coperto	—	3 0	— 2 8
Bergamo	1/4 coperto	—	6 6	2 6
Brescia	sereno	—	7 6	— 0 5
Cremona	3/4 coperto	—	— 0 6	— 3 4
Mantova	nebbioso	—	5 4	— 3 4
Verona	coperto	—	11 4	1 0
Belluno	3/4 coperto	—	4 5	— 3 2
Udine	3/4 coperto	—	7 4	— 0 2
Treviso	nebbioso	—	7 0	1 0
Venezia	1/2 coperto	calmo	8 6	0 0
Padova	coperto	—	7 6	— 1 2
Rovigo	3/4 coperto	—	8 3	— 2 4
Piacenza	1/2 coperto	—	— 0 4	— 4 5
Parma	3/4 coperto	—	6 0	— 3 6
Reggio Emilia	3/4 coperto	—	5 7	— 2 6
Modena	3/4 coperto	—	6 5	— 2 3
Ferrara	coperto	—	8 1	— 2 2
Bologna	1/2 coperto	—	5 6	— 1 5
Ravenna	3/4 coperto	—	9 1	1 6
Forlì	1/4 coperto	—	7 0	1 8
Pesaro	3/4 coperto	mosso	8 1	2 6
Ancona	1/4 coperto	agitato	9 8	4 6
Urbino	1/2 coperto	—	5 0	0 2
Macerata	1/4 coperto	—	5 7	1 7
Ascoli Piceno	1/4 coperto	—	7 5	3 5
Perugia	1/2 coperto	—	5 8	0 6
Camerino	sereno	—	3 0	— 0 5
Pisa	nebbioso	—	12 9	— 1 6
Livorno	1/2 coperto	calmo	11 5	3 5
Firenze	3/4 coperto	—	9 4	2 2
Arezzo	3/4 coperto	—	7 9	1 4
Siena	1/4 coperto	—	8 2	0 6
Grosseto	1/4 coperto	—	11 8	—
Roma	sereno	—	13 1	4 1
Teramo	1/2 coperto	—	9 6	2 2
Chieti	sereno	—	7 0	— 1 8
Aquila	sereno	—	7 0	— 1 0
Agnone	sereno	—	3 6	0 2
Foggia	3/4 coperto	—	10 8	4 0
Bari	coperto	legg. mosso	12 2	6 9
Lecce	sereno	—	12 6	7 4
Caserta	sereno	—	12 9	6 2
Napoli	sereno	legg. mosso	10 8	6 4
Benevento	3/4 coperto	—	10 0	5 2
Avellino	3/4 coperto	—	8 4	3 3
Salerno	1/2 coperto	—	4 6	— 0 4
Potenza	coperto	—	3 5	0 4
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	1/2 coperto	—	8 0	— 1 1
Reggio Calabria	1/4 coperto	calmo	12 5	9 0
Trapani	3/4 coperto	calmo	14 1	9 9
Palermo	piovoso	calmo	12 7	7 0
Porto Empedocle	coperto	legg. mosso	13 0	9 0
Caltanissetta	—	—	—	—
Messina	sereno	calmo	12 0	10 0
Catania	1/4 coperto	legg. mosso	12 1	6 9
Siracusa	1/2 coperto	molto agitato	14 0	8 0
Cagliari	sereno	calmo	12 0	8 0
Sassari	1/4 coperto	—	11 8	4 8

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 31 Dicembre 1896.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI Versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 lug. 96			RENDITA 5 % 1ª grida		— —		97,75	— —
			RENDITA 5 % 2ª grida	97,30 37½	97 33¼			95 33½ (1)
»			detta in cartelle di L. 50 a 200	97,30	— —			95 30 (2)
			detta » di L. 25		— —			— —
»			detta » di L. 10	97,50	— —			95 50 (3)
			detta » di L. 5	97,90	— —			95 90 (4)
1 ott. 96			detta 4 ½ %	103,60	— —			102 47 (5)
			» » in cartelle di L. 45 a 180	103,60	— —			102 47 (6)
»			» » » 3 a 45		— —			— —
»			» » Certificati interinali (1° vers.)		— —			102 —
»			» » » interamente liberati		— —			103 —
1 lug. 96			detta 4 %		— —			97 —
			» » in cartelle da L. 4 a 40		— —			— —
			detta 3 % 1ª grida		— —			— —
1 ott. 96			detta 3 % 2ª grida		— —			57 —
			detta 3 % piccolo taglio		— —			59 —
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64		— —			102 10
»			Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5%(stamp.)		— —			97 50
»			Prestito Romano Blount 5 %		— —			101 25
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario		Cor. Med.			
1 lug. 96	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		— —			— —
1 ott. 96	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		— —			482 —
»	500	500	dette 4 % 2ª a 8ª Emissione		— —			470 —
1 giu. 95	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		— —			497 —
1 apr. 96	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			275 — (7)
1 ott. 96	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		— —			480 —
»	500	500	» » » » » 4 ½ %		— —			498 —
1 apr. 96	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Opª di S. Paolo 5 %		— —			— —
»	500	500	» » » » » 4 ½ %		— —			— —
»	500	500	» » » dell'Ist. Italiano 4 ½ %		— —			502 —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 lug. 96	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			672 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			520 —
1 gen. 96	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 apr. 96	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emissione		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 96	900	700	Az. Banca d'Italia		— —			728 —
1 gen. 95	250	250	» Banco di Roma		— —			125 —
1 gen. 96	500	500	» » Istituto Ital. di Credito Fond.		— —			440 —
1 apr. 96	500	500	» Soc. Alti forni fonderie ed acciaierie in Terni		— —			360 —
15 ott. 96	500	500	» » Anglo-Rom.ª per l'Illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi		— —			816 —
1 lug. 96	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1262 —
1 ott. 96	250	250	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —			183 —
1 gen. 94	125	125	» » dei Molini e Pastif. Pantanella		— —			125 —
1 gen. 96	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
»	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			140 —
»	125	125	» » Anonima Tramway-Omnibus		— —		226	— —
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 lug. 96	300	300	» » Navigazione Generale Italiana		— —			330 —
15 apr. 96	100	100	» » Metallurgica Italiana		— —			119 —
1 gen. 96	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			51 —
			» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			18 —
1 gen. 95	250	250	» » di Credito e d'industr. Edilizia		— —			— —
	500	250	» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 apr. 96	500	500	» » « Credito Italiano »		— —			520 —
1 giu. 95	250	250	» Acquedotto De Ferrari-Galliera		— —			248 —
			Azioni Società Assicurazioni.					
»	100	100	Az. Fondiaria - Incendio		— —			100 —
1 lug. 96	250	125	» » - Vita		— —			211 —

(1) *ex coup.* — (2) id. — (3) id. — (4) id. — (5) id. — (6) id. — (7) ex *acc.* L. 4 ½.

Godimento	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Obbligazioni diverse.				
1 lug. 96	500	500	Obbl. Ferrov. 3 % Emiss. 1887-88-89.	— —			292 —
1 lug. 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 % (oro)	— —			938 —
1 lug. 96	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno.	— —			470 —
1 apr. 96	500	500	» Soc. Immobiliare	— —			170 —
»	250	250	» » » 4 %	— —			70 —
1 ott. 96	500	500	» » Acqua Marcia	— —			512 —
1 apr. 96	500	500	» » SS. FF. Meridionali	— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia	— —			— —
1 apr. 96	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3	— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro)	— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » FF. Second. della Sardegna.	— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottaiano (5 % oro)	— —			120 —
	500	500	» » Industriale della Valnerina	— —			— —
	500	500	Buoni Meridionali 5 %	— —			— —
			Titoli a Quotazione speciale.				
	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana.	— —			— —
			Azioni di Banche e Società in Liquidaz.				
1 lug. 93	300	300	Az. Banca Generale	— —			48 —
1 gen. 89	83,33	83,33	» » Tiberina	— —			— —
1 ott. 90	500	500	» » Industriale e Commerciale	— —			— —
1 lug. 93	400	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	— —			— —
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare	— —			9 —
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana	— —			— —
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale	— —			— —

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nominali	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Torino
					INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di				
2	Francia	90 giorni	— —	104 27 1/2	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chêque	(1) 104 82 1/2	— —	104 70	104 70 72 1/2	104 70 72 1/2	104 83 1/2 76	104 52 1/2 20
4	Londra	90 giorni	— —	26 18	26 13	— —	— — (22 1/2	— — (1/2	— —
	»	Chêque	26 44	— —	— —	26 40 42 1/2	26 43 17	26 43 1/2 39	26 40
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— — (1/2	— —
	Germania	Chêque	129 75	— —	— —	129 72 1/2 55	129 52	129 80 52 1/2	129 32 1/2

Risposta dei premi . . 29 Dicemb.
Prezzi di Compensazione 29 »

Compensazione . . . 30 Dicemb
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE DICEMBRE 1896

Rendita 5 %	97 15
detta 4 1/2 %	103 25
detta 4 %	97 15
detta 3 %	57 —
Obbl. Municipio di Roma 5 %	— —
» dette 4 % (1ª Emissione)	482 —
» dette 4 % (2ª a 8ª Emis.)	472 —
» Cred. Fond. B. S. Spirito	275 —
» » » B. d'It. 4 %	480 —
» » » » 4 1/2 %	498 —
» » » dell'Ist. It. »	502 —
Azioni Ferr. Meridionali	668 —
» » Mediterranee	515 —
» » Sarde (Preferen.)	277 —
» Banca d'Italia	730 —
» Banco di Roma	125 —
» Istituto It. Cred. Fond.	440 —
» Soc. Alti Forni Fond. Acciajer. in Terni	356 —
» » Angl.-Rom. ill. Roma gas ed altri sistemi	817 —
» » Acqua Marcia	1260 —
Azioni Soc. Condotte d'acqua	183 —
» » Molini Past. Pant.	128 —
» » Gener. Illuminaz.	135 —
» » An. Tramway-Om.	226 —
» » Navig. Gen. Ital.	328 —
» » Metallurgica Ital.	118 —
» » Piccola Borsa di Roma	105 —
» » An. Piem. Elett.	160 —
» » Risan. di Napoli	17 —
» » Credito Italiano.	520 —
» » Acq. De Ferrari G.	248 —
» Fondiaria Incendio	100 —
» » Vita	211 —
Obb. Fer. 3 % Em. 1887-88-89	292 —
» Strade Ferr. del Tirreno	470 —
» Soc. Immobiliare	170 —
» » » 4 %	70 —
» Ferr. Napoli - Ottaiano (5 % oro)	120 —
Azioni Banca Generale	48 —
» » Immobiliare	10 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

30 dicembre 1896.

Consolidato 5 % . . . . L. 97 2125
Consolidato 3 % nominale . . . . » 56 375

(1) *In prima Borsa si fecero L.* 15000 *chèque su Parigi, al prezzo di* 104,75.

La Commissione Sindacale

ETTORE MENZOCCHI.
GAETANO MATTEI.
GIUSEPPE MASSONI.

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia della Mantellate. *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE.